

## **Deliberazione Della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 613.**

*Legge regionale 13/2002, articolo 3, commi 13 e 14. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani istituiti con legge regionale 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane.*

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, con la quale veniva determinata la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 istitutiva dei Comprensori montani, Enti locali territoriali, risulta necessario prevedere un'indennità di funzione per i Presidenti e i componenti della Giunta dei suddetti comprensori nonché la misura del gettone di presenza per i componenti del Consiglio;

RITENUTO, altresì, di dover urgentemente definire le indennità spettanti ai Commissari straordinari delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18/2001, nonché ai Commissari liquidatori dei medesimi enti, di cui all'articolo 34 della legge regionale 33/2002;

CONSIDERATO, pertanto, che i predetti Comprensori montani, a decorrere dal 1° aprile 2003, eserciteranno le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane le quali, a loro volta cesseranno, con la loro attuale gestione commissariale, il 31 marzo 2003;

RILEVATO, pertanto, che il presente provvedimento pone i comprensori montani, Enti locali territoriali istituiti per la valorizzazione delle zone montane, nelle condizioni essenziali di operatività e dunque esso possiede le caratteristiche di necessità, indifferibilità ed urgenza;

SENTITA l'Assemblea delle autonomie locali che si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

all'unanimità,

### DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 33/2002, nonché dei Commissari straordinari e liquidatori delle Comunità montane.
2. Al Presidente ed ai componenti la Giunta dei Comprensori montani spetta un'indennità mensile di funzione nella misura del 70% dell'indennità spettante, rispettivamente al sindaco ed agli assessori del comune con maggior popolazione tra quelli interamente compresi nel territorio di competenza di ciascun Comprensorio.
3. Ai componenti dei Consigli dei Comprensori spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare o delle commissioni previste dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del punto 2).

4. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio del Comprensorio montano.
5. L'indennità di funzione di cui al punto 2) può essere maggiorata del 35% nel caso di amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente ovvero che, quali lavoratori dipendenti siano stati collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai Commissari straordinari delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18/2001, spetta un'indennità di funzione pari al 70% di quella spettante al Sindaco del Comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità.
7. Ai Commissari liquidatori delle Comunità montane, di cui all'articolo 34, della legge regionale 33/2002 spetta un'indennità di funzione pari al 35% di quella spettante al sindaco del comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della Comunità montana.
8. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
9. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
10. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono i Comprensori, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
11. Le indennità di funzione dei Commissari straordinari e dei Commissari liquidatori delle Comunità montane sono a carico dei bilanci dei corrispondenti Comprensori.  
Al pagamento dell'indennità di funzione del commissario straordinario e liquidatore della Comunità montana del Carso provvedono le Province di Gorizia e di Trieste, nella misura del 50% per ognuna.
12. Per quanto non previsto nel presente atto deliberativo si rimanda al contenuto della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003 ed alle norme di cui alla legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 1, comma 4.
13. Il presente atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA